



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 febbraio 2016 n.23

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 50 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 24 febbraio 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**ATTUAZIONE DELL'ACCORDO GOVERNO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO E NORME RELATIVE ALL'INQUADRAMENTO DEL
PERSONALE MEDICO**

CAPO I

**ATTUAZIONE DELL'ACCORDO GOVERNO/ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL
SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO**

Art. 1

(Stabilità del rapporto di lavoro e inquadramento del personale precario esterno)

1. Le disposizioni del presente articolo si riferiscono al personale dipendente precario nel Settore Pubblico Allargato, non già di ruolo o incaricato a tempo indeterminato del Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, in seguito definito come "personale precario esterno".
2. E' assicurata la stabilità del rapporto di lavoro per il personale precario esterno in possesso dei requisiti stabiliti dal Titolo I, Capo I, Sezione I, dal Titolo I, Capo II, Sezione I nonché dal Titolo II, Capo I, Sezione I dell' "Accordo Governo Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato", sottoscritto in data 18 febbraio 2016, in seguito "Accordo".
3. Il personale precario esterno in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I, Capo I, Sezione II, dal Titolo I, Capo II, Sezione II nonché dal Titolo II, Capo I, Sezione II dell'Accordo è inserito in apposita lista e consegue la stabilità del rapporto di lavoro alla maturazione dei requisiti temporali di servizio previsti per il personale di cui al comma 2 nonché previo superamento di verifica di idoneità avanti a Commissione nominata dal Congresso di Stato su proposta della Direzione

Generale della Funzione Pubblica (DGFP) che avrà composizione variabile in ragione delle materie oggetto di verifica.

4. La stabilità del rapporto di lavoro ed i successivi inquadramenti del personale precario esterno di cui ai commi 2 e 3 avvengono nei termini, alle condizioni, con le decorrenze e secondo gli aspetti normativi e retributivi stabiliti dall'Accordo e sono disposti nei confronti del personale risultante dagli elenchi indicati all'articolo 3.

Art.2

(Inquadramento del personale precario interno)

1. Le disposizioni del presente articolo si riferiscono al personale dipendente precario, già di ruolo o incaricato a tempo indeterminato del Contratto Privatistico nel Settore Pubblico Allargato, in servizio su posizioni diverse o superiori rispetto a quelle di appartenenza, in seguito definito come "personale precario interno".

2. Il personale precario interno in possesso dei requisiti stabiliti dal Titolo I, Capo I, Sezione I, dal Titolo I, Capo III, Sezione I nonché dal Titolo II, Capo II, Sezione I dell'Accordo consegue l'inquadramento nella qualifica relativa alla posizione diversa o superiore sulla quale presta servizio.

3. Il personale precario interno in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I, Capo III, Sezione II nonché dal Titolo II, Capo II, Sezione II dell'Accordo è inserito in apposita lista e consegue la qualifica relativa alla posizione diversa o superiore sulla quale presta servizio, previo superamento di verifica di idoneità avanti a Commissione nominata dal Congresso di Stato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) che avrà composizione variabile in ragione delle materie oggetto di verifica.

4. Gli inquadramenti del personale precario interno di cui ai commi 2 e 3 avvengono nei termini, alle condizioni, con le decorrenze e secondo gli aspetti normativi e retributivi stabiliti dall'Accordo e sono disposti nei confronti del personale risultante dagli elenchi indicati all'articolo 3.

Art.3

(Elenchi ed accordi applicativi)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, gli accordi applicativi previsti ai punti 5.3, 6.17 e 7.3 dell'Accordo.

2. Il Congresso di Stato adotta gli elenchi degli aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 ed all'articolo 2, commi 2 e 3.

3. Gli elenchi indicati al comma 2 hanno valenza provvedimentale in ordine all'immissione in ruolo ed all'inquadramento del personale di cui all'articolo 1, comma 2 ed al nuovo inquadramento del personale di cui all'articolo 2, comma 2 nonché in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il personale di cui all'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2, comma 3.

4. Il Congresso di Stato adotterà, inoltre, con cadenza temporale compatibile con quanto previsto dall'Accordo e, in particolare, dal punto 4.2. dello stesso ed a seguito del conseguimento degli ulteriori requisiti previsti, i successivi elenchi con valenza provvedimentale in ordine all'inquadramento a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 3 ed al nuovo inquadramento del personale di cui all'articolo 2, comma 3.

5. Gli elenchi sono pubblicati all'albo di Palazzo Pubblico nonché pubblicizzato on line sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.

6. Avverso ai predetti elenchi è ammesso ricorso a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68; i termini per l'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione degli elenchi con la modalità di cui al comma 5.

Art. 4
(Effetti economici)

1. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera, che avverrà successivamente all'immissione in ruolo e/o all'inquadramento, decorreranno nei termini previsti dall'Accordo, senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'articolo 54 della Legge 22 dicembre 1972 n. 41.

2. Nel caso in cui la definizione degli atti di cui ai superiori commi per il settore scuola, con particolare riferimento alle opzioni previste dall'Accordo, non si verificasse entro la data di avvio delle assemblee per il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 2016/2017, il personale avente i requisiti per il conseguimento della stabilità del rapporto di lavoro e non già titolare di incarico a tempo indeterminato a tempo pieno, effettuerà la propria scelta sulla base del Piano Cattedre e, qualora la stessa ricada su incarico a tempo parziale, è tenuto contestualmente alla scelta per il completamento con altri incarichi o sostituzioni anche in diverso ordine di scuola.

Art. 5
(Disposizioni relative all'efficacia del presente Capo)

1. L'efficacia delle disposizioni del presente Capo è subordinata alla ratifica dell'Accordo da parte del Consiglio Grande e Generale secondo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

CAPO II
NORME RELATIVE ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE MEDICO
DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Art. 6
(Inquadramento del personale medico nella qualifica unica di Medico)

1. Il personale medico ospedaliero dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di ruolo quale "Assistente" ed "Aiuto" è inquadrato nella qualifica unica di "Esperto in attività professionale - Medico" con riferimento alla declaratoria professionale ed al livello funzionale e retributivo 9 dell'Allegato alla Legge 25 novembre 1980 n. 86. Il personale medico che diverrà di ruolo, a mente dell'articolo 1, comma 2, sarà, parimenti, inquadrato nella qualifica unica di "Medico".

2. Il personale medico di cui al comma 1, assume il trattamento economico definito nell'"Accordo Governo Organizzazioni Sindacali per il trattamento economico e normativo dei medici ospedalieri ISS" del 28 agosto 2003 il quale integra quello disciplinato dal vigente Contratto di Lavoro del Pubblico Impiego. In relazione ai medici provenienti da strutture esterne all'ISS, si applica, altresì, l'articolo 16, secondo comma del Decreto 16 dicembre 1991 n.153.

3. Sino all'introduzione del nuovo regime normativo e retributivo nonché alla revisione dei titoli e requisiti per l'accesso alla professione medica da attuarsi prima dell'avvio dei procedimenti di ricopertura dei profili di ruolo (PDR) di Medico (MED) previsti dal Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n. 3, le disposizioni di cui ai superiori commi si applicano anche al personale medico ospedaliero non rientrante nelle tipologie indicate al comma 1 che sia già in servizio o che assumerà servizio presso l'ISS in forza di incarico, sostituzione o contratto; il personale a contratto è,

pertanto, assunto con riferimento alla declaratoria ed al livello funzionale e retributivo sopra indicati.

4. Il trattamento retributivo del personale medico con qualifica o incarico primario o dirigenziale è definito, oltre che dal vigente Contratto di Lavoro del Pubblico Impiego, dal precitato Accordo del 28 agosto 2003 nonché, per i medici provenienti da strutture esterne all'ISS, dall'articolo 16, secondo comma del Decreto n. 153/1991.

5. La tabella delle corrispondenze di cui all'Allegato B al Decreto Delegato n. 3/2015 sarà modificato allo scopo di allinearne i contenuti a quanto stabilito dal presente articolo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 febbraio 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini